

**Allegato alla delibera di
C.C. n. 80 del 17.11.2005**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la vigente normativa in materia di orari per le attività di vendita al dettaglio e per il commercio su aree pubbliche;
Sentite le richieste delle organizzazioni di categoria;

DEFINISCE I SEGUENTI CRITERI

ORARI GIORNALIERI

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere e ciò nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. 114/98.

CHIUSURA INFRASETTIMANALE

E' data facoltà agli esercizi al dettaglio di fissare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale non obbligatoria.

CHIUSURE DOMENICALI E FESTIVE E RELATIVE DEROGHE ZONA A DI NOALE

In virtù di quanto disposto dal decreto del dirigente del Settore Turismo della Provincia di Venezia n.33, prot.67195 : legge regionale 28 dicembre 1999, n.62 e successive integrazioni : "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita" richiesta del Comune di Noale quale città d'arte : individuazione", per la zona classificata dagli strumenti urbanistici come zona "A", ai sensi della legge regionale 62/1999 di Noale è applicabile quanto disposto dall'art.12 del decreto legislativo Bersani, gli esercenti pertanto possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e possono derogare all'obbligo di cui all'art.11, comma 4.

CHIUSURE DOMENICALI E FESTIVE E RELATIVE DEROGHE

Per tutti gli altri esercizi di vicinato e di media struttura del territorio del Comune di Noale, al di fuori della zona classificata dagli strumenti urbanistici come "zona A", ai sensi della legge regionale 62/1999, viene confermata la chiusura obbligatoria per i giorni domenicali e festivi;

Per quanto riguarda le ulteriori otto domeniche e festività, oltre a quelle del mese di dicembre, previste dal decreto legislativo Bersani 114/1998, si demanda al Sindaco l'identificazione delle stesse anno per anno, valutando il calendario manifestazioni e concordando le stesse con le Associazioni di

Categoria maggiormente rappresentative.

L'Ordinanza di adozione dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli esercizi di vicinato e alla Cittadinanza per il tramite del notiziario comunale, distribuito gratuitamente a tutti i nuclei famigliari di Noale.

Il Sindaco può determinare la variazione delle deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e/o festiva per sopravvenute disposizioni di legge e in considerazione di avvenimenti eccezionali o manifestazioni in cui è previsto un notevole afflusso di persone.

MERCATI STRAORDINARI

Entro il 30 settembre , di anno in anno, come previsto dall'art.8 della legge regionale 6 aprile 2001, n.10 l'ufficio commercio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative , predispone il calendario annuale del mercato settimanale del giovedì, prevedendo gli eventuali c.d. " Mercati Straordinari " .

Date di "mercato straordinario" possono essere fissate anche nel corso dell'anno, sempre nel limite di quanto disposto dalla normativa vigente, su istanza motivata presentata da parte delle associazioni di categoria degli operatori per il commercio maggiormente rappresentative , almeno 30 giorni prima della data proposta, e nella quale si garantisca un numero minimo adeguato di partecipanti alla manifestazione.

L'istanza verrà valutata dalla giunta, tenendo conto del calendario delle manifestazioni già patrocinate.

Le otto giornate di deroga previste dall'art.8, comma 5 della legge regionale n.10/2001 per il commercio su aree pubbliche possono anche non coincidere con le analoghe otto giornate previste per il commercio in sede fissa.

In caso di giorni non coincidenti, i commercianti della categoria per cui non è concessa la deroga non possono tenere aperti i propri esercizi.

Il Sindaco nella sua ordinanza può prevedere orari diversi sia per il funzionamento del mercato, che per il commercio in forma itinerante, purché sia garantito comunque il rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa statale e regionale.